

CIRCOLARE 08/2025

19/02/2025



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA: *FOCUS SULL' OBBLIGO DI* REGISTRAZIONE IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2025

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**  
**CHIARA CERVELLIN**

## Introduzione

Con la presente Circolare desideriamo richiamare la Vostra attenzione sui **nuovi obblighi in materia di sicurezza informatica**, imposti dalla normativa in materia di Cybersicurezza nell’Unione Europea recata dal D. Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, cd. “Decreto Nis” (di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 o “NIS 2”).

La normativa NIS 2 si rivolge a diversi soggetti pubblici e privati e mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune, grazie all’armonizzazione delle norme ed al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza.

**Tra i nuovi adempimenti, figura l’obbligo di registrazione sulla piattaforma digitale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) entro il termine del 28 febbraio 2025<sup>1</sup>.**

### Ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione: i settori e i soggetti obbligati

Rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto NIS **i soggetti**, pubblici e privati:

- operanti nei settori elencati negli Allegati I e II al Decreto NIS, se** superano i limiti dimensionali delle “piccole imprese”, ovvero **occupano più di 50 persone** e realizzano un **fatturato annuo** oppure **un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di Euro**.

Si riportano di seguito i Settori e i Sottosettori interessati, rinviando per le ulteriori specifiche di ciascun sottosettore al **doc. 1** in calce alla presente Circolare (i.e. Allegati I e II al Decreto NIS).

Settore	Sottosettore
<b>ENERGIA</b>	Energia elettrica
	Teleriscaldamento e teleraffrescamento
	Petrolio
	Gas
	Idrogeno
<b>TRASPORTI</b>	Trasporto aereo
	Trasporto ferroviario
	Trasporto per vie d'acqua
	Trasporto su strada

<sup>1</sup> Si precisa che per i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché per i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto NIS2 il termine per effettuare la registrazione è spirato il 17 gennaio 2024.

<b>SETTORE BANCARIO</b>	
<b>INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARIA</b>	
<b>SETTORE SANITARIO</b>	
<b>ACQUA POTABILE</b>	
<b>ACQUE REFLUE</b>	
<b>INFRASTRUTTURE DIGITALI</b>	
<b>GESTIONE DEI SERVIZI TIC</b> (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)	
<b>SPAZIO</b>	
<b>SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	
<b>FABBRICAZIONE, PRODUZIONE E DISTRBUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE</b>	
<b>FABBRICAZIONE, PRODUZIONE E DISTRBUZIONE DI ALIMENTI</b>	
<b>FABBRICAZIONE</b>	Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro
	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
	Fabbricazione di apparecchiature elettriche
	Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
<b>FORNITORI DI SERVIZI DIGITALI</b>	
<b>RICERCA</b>	

Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, Vi invitiamo a consultare le FAQ "A1" presenti sul sito internet dell'**ACN**, al seguente indirizzo:

<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis>



acn.gov.it/portale/faq/nis

Agenzia ▾ PNRR NIS ▾ Cloud ▾ CSIRT Italia ▾ NCC Italia ▾ Amministrazione trasparente

### Settori, sottosettori e tipologie di soggetto

#### Energia

- A1.1.a.1 Quali organizzazioni che operano nel sottosettore Energia/Energia elettrica rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina NIS? ▾
- A1.1.b.1 Quali organizzazioni che operano nel sottosettore Energia/Teleriscaldamento e teleraffrescamento rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina NIS? ▾
- A1.1.c.1 Quali organizzazioni che operano nel sottosettore Energia/Petrolio rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina NIS? ▾

## **2. i soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni:**

- identificati come critici ai sensi del d.lgs. 134/2024<sup>2</sup>;
- fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- prestatori di servizi fiduciari;
- gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;
- pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III;
- imprese associate o collegate ad un soggetto essenziale o importante<sup>3</sup> che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
  - o adottano decisioni o esercitano una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
  - o detengono o gestiscono sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;
  - o effettuano operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;
  - o forniscono servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.

### **Modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione**

I soggetti obbligati dovranno autoidentificarsi e manifestarsi all'Autorità nazionale competente attraverso l'apposita registrazione sulla piattaforma digitale, messa a disposizione dall'ACN (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/registrazione>), tramite una persona fisica designata (il "Punto di Contatto"), che può essere il rappresentante legale, un procuratore generale o un dipendente delegato. Si precisa che, anteriormente alla registrazione, è previsto un preliminare processo di autovalutazione circa la riconducibilità all'ambito di applicazione del Decreto NIS2. A questo proposito, si rinvia per ulteriori dettagli alle FAQ n. 3 presenti sul sito dell'ACN (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis>).

---

<sup>2</sup> L'elenco dei soggetti critici è ancora in fase di elaborazione e dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 17 luglio 2026.

<sup>3</sup> In merito alla distinzione tra soggetti "essenziali" ed importanti, si allega, quale doc. 2, una tabella illustrativa estratta dal sito dell'ACN.

## Le sanzioni amministrative applicabili

La mancata registrazione può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo dello 0,1% del totale del fatturato annuo per i soggetti "essenziali" dello 0,07% del totale del fatturato annuo e, per i soggetti "importanti". In merito alla distinzione tra soggetti "essenziali" ed importanti, si rinvia alla tabella illustrativa - estratta dal sito dell'ACN - in calce alla presente Circolare quale **doc. 2**.

Alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad analizzare la Vostra attività, l'eventuale appartenenza alle categorie oggetto di obbligo nonché la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti (numero di soggetti occupati, fatturato o bilancio), rinviando integralmente al sito dell'ACN per ulteriori dettagli in merito all'ambito di applicazione della disciplina in oggetto.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito all'obbligo di registrazione in base alle specifiche circostanze di ciascun caso concreto.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



**CHIARA CERVELLIN**

CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT

# DOC.1

ALLEGATO I Settori ad altra criticità		
Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	– Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attività di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
		– Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
		– Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
		– Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
		– Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944
		– Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	– Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
	c) Petrolio	– Gestori di oleodotti
		– Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		– Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio
	d) Gas	– Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
		– Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
		– Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
– Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE		
– Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;		
– Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale		
e) Idrogeno	– Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	– Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
		– Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento

		(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		– Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	– Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva
	c) Trasporto per vie d'acqua	– Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia
		– Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
		– Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
	d) Trasporto su strada	– Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
		– Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
3. Settore bancario		Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		– Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Settore sanitario		– Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
		– Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
		– Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni

7. Acque reflue	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali	– Fornitori di punti di interscambio internet
	– Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio ( <i>domain name system</i> – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
	– Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello ( <i>top level domain</i> – TLD)
	– Fornitori di servizi di cloud computing
	– Fornitori di servizi di data center
	– Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti ( <i>content delivery network</i> )
	– Prestatori di servizi fiduciari
	– Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)	– Fornitori di servizi gestiti
	– Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Spazio	Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

<b>ALLEGATO II</b> <b>Altri settori critici</b>		
<b>Settore</b>	<b>Sottosettore</b>	<b>Tipologia di soggetto</b>
1. Servizi postali e di corriere		Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti		Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche		Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
5. Fabbricazione	a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico- diagnostici in vitro	Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
	b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
	c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
	d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
	e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
	f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali		– Fornitori di mercati online
		– Fornitori di motori di ricerca online
		– Fornitori di piattaforme di social network
		– Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
7. Ricerca		Organizzazioni di ricerca



Settore

Sottosettore o tipologia di soggetto

Grandi imprese

(occupano almeno 250 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 50M€, oppure hanno un bilancio di almeno 43M€)

Medie imprese

(occupano almeno 50 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 10M€, oppure hanno un bilancio di almeno 10M€)

Piccole e micro imprese

**Allegato I: Settori ad alta criticità**

<b>1. Energia</b>	1. Energia elettrica 2. Teleriscaldamento e teleraffrescamento 3. Petrolio 4. Gas 5. Idrogeno	<b>Essenziali</b>	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>			
<b>2. Trasporti</b>	1. Trasporto aereo 2. Trasporto ferroviario 3. Trasporto per vie d'acqua 4. Trasporto su strada						
<b>3. Settore bancario</b>	1. Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>DORA lex specialis</b> )						
<b>4. Infrastrutture dei mercati finanziari</b>	1. Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <b>DORA lex specialis</b> )						
<b>5. Settore sanitario</b>	1. Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio 3. Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4. Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 5. Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio						
<b>6. Acqua potabile</b>	1. Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni						
<b>7. Acque reflue</b>	1. Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale						
<b>8. Infrastrutture digitali</b>	1. Fornitori di punti di interscambio Internet (Internet exchange point – IXP)				<b>Essenziali</b>	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>
	2. Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice				<b>Essenziali</b>		
	3. Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD)				<b>Essenziali</b>		
	4. Fornitori di servizi di cloud computing	<b>Essenziali</b>	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>			
	5. Fornitori di servizi di data center	<b>Essenziali</b>					
	6. Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network – CDN)	<b>Essenziali</b>					
	7. Prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati	<b>Essenziali</b>	<b>Essenziali i servizi fiduciari qualificati/Importanti<sup>1</sup> quelli non qualificati</b>				
	8. Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica	<b>Essenziali</b>					
	9. Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico	<b>Importanti<sup>1</sup></b>					
<b>9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)</b>	1. Fornitori di servizi gestiti 2. Fornitori di servizi di sicurezza gestiti	<b>Essenziali</b>	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>			
<b>10. Spazio</b>	1. Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica	<b>Essenziali</b>	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>			

**Allegato II: altri settori critici**

<b>1. Servizi postali e di corriere</b>	1. Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>
<b>2. Gestione dei rifiuti</b>	1. Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica		
<b>3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche</b>	1. Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele		
<b>4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti</b>	1. Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione		
<b>5. Fabbricazione</b>	1. Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro		
	2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica		
	3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche		
	4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.		
	5. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi		
	6. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto		
<b>6. Fornitori di servizi digitali</b>	1. Fornitori di mercati online		
	2. Fornitori di motori di ricerca online		
	3. Fornitori di piattaforme di social network		
	4. Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio		
<b>7. Ricerca</b>	1. Organizzazioni di ricerca	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	<b>Non in ambito<sup>2</sup></b>

**Allegato III: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo**

<b>Pubbliche Amministrazioni</b>	Amministrazioni centrali: 1. Gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri 3. Le Agenzie fiscali 4. Le Autorità amministrative indipendenti	<b>Essenziali</b>	
	Amministrazioni regionali: 1. Le Regioni e le Province autonome	<b>Importanti<sup>1</sup></b>	
	Amministrazioni locali: 1. Le Città metropolitane 2. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3. I Comuni capoluoghi di regione 4. Le Aziende sanitarie locali		
	Altri soggetti pubblici: 1. Gli Enti di regolazione dell'attività economica 2. Gli Enti produttori di servizi economici 3. Gli Enti a struttura associativa 4. Gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 5. Gli Enti e le Istituzioni di ricerca 6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali		

**Allegato IV: Ulteriori tipologie di soggetti**

<b>Ulteriori tipologie di soggetti</b>	1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale	<b>Soggetti a eventuale individuazione dell'Autorità</b>
	2. Istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca	
	3. Soggetti che svolgono attività di interesse culturale	
	4. Società in house, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175	

<sup>1</sup> Possibile individuazione dell'Autorità come essenziali  
<sup>2</sup> Possibile individuazione dell'Autorità come importanti o essenziali